



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Fabrizio Mercuri

Procedimento n. 16/2025

Ha adottato la presente decisione nei confronti del seguente soggetto:

Fabrizio Tortora tessera n. 50006472, istruttore federale.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il giudizio prende avvio dalla segnalazione pervenuta in data 12/05/2025 attraverso email alla segreteria degli organi di giustizia federale dall'Ufficio della Procura Federale ed inviata al sottoscritto Giudice Sportivo in data 13.05.2025.

In detta segnalazione era allegata la relazione del Presidente di Giuria relativa al concorso "Hermada Equestrian Center" svoltosi a Terracina (LT) dal 01 al 04 maggio 2025, nonché la relazione dei membri del collegio giudicante.

All'esito del provvedimento preliminare istruttorio del 15.05.2025 venivano acquisite la scheda di tesseramento e il casellario dell'incolpato, programma, iscrizioni e classifiche del concorso.

Veniva fissata per il giorno 30 maggio 2025 il termine per il deposito della pronuncia concedendo al predetto incolpato il termine del 28 maggio come previsto dal Regolamento per far pervenire memorie difensive e/o documenti.

Il Sig. Tortora, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva nel giudizio disciplinare instaurato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò posto rileva questo Giudice che i fatti contestati inducono a formulare con certezza un giudizio di responsabilità disciplinare dell'odierno incolpato.

Dalla relazione del Presidente di Giuria e dalla relazione dei membri del collegio giudicante è emerso infatti come il Tortora – Istruttore delegato dell'allieva **XXXXXXXXXXXXXX** tesserata presso il **XXXXXXXXXXXXXX** – all'esito dell'eliminazione della predetta allieva a causa di una doppia disobbedienza si è



immediatamente rivolto nei confronti della Giuria con espressioni irrispettose e successivamente, stando alle dichiarazioni rese dalla steward Giorgia Ammiraglia, ha afferrato una transenna di legno utilizzata per separare i camminamenti e l'ha scagliata colpendo un cavallo presente sul posto in attesa di entrare per eseguire il percorso. Successivamente reiterava plurime condotte irrispettose nei confronti della Giuria.

Così sinteticamente riassunti i fatti è pertanto possibile addivenire ad una pronuncia di responsabilità in capo all'incolpato per le ragioni di seguito esplicate.

Occorre in primo luogo prendere le mosse proprio dalla relazione del Presidente di Giuria: in detto atto viene infatti precisato che il Tortora ha immediatamente contestato la decisione presa dalla Giuria affermando testualmente “*studiate i regolamenti*”. A quel punto il Presidente è intervenuto al fine di invitare il Tortora a desistere da tale atteggiamento avvisandolo che avrebbe provveduto all'emissione di una carta di ammonimento nei suoi confronti.

Nonostante ciò, l'incolpato reiterava nel suo atteggiamento irrispettoso rivolgendosi al Presidente di Giuria con frasi “*fate come cazzo vi pare, tanto avete sempre ragione voi studiatevi il regolamento*”; infine, dopo aver compiuto un gesto volgare con la mano, si allontanava.

Dalla predetta relazione – in cui vengono altresì riportate le dichiarazioni rese dalla steward Giorgia Ammiraglia su cui si tornerà in seguito - è emerso come il Sig. Tortora ha scagliato una transenna contro un cavallo ed è infine ritornato nei pressi della giuria reiterando la sua condotta irrispettosa e ingiuriosa.

A sostegno e riscontro di quanto affermato nella relazione del Presidente di Giuria occorre soffermarsi sulla dettagliata relazione dei membri della giuria.

In primo luogo appare opportuno precisare che la suindicata relazione è stata sottoscritta



da tutti i membri del collegio giudicante nonché dalla steward Giorgia Ammiraglia presente all'ingresso del campo gara.

In detto atto, oltre alla descrizione tecnica delle penalità e della conseguente eliminazione dell'allieva Branco, viene precisato che il Tortora contestando tecnicamente la decisione della Giuria ha testualmente affermato *“ma che 4, ma che cazzo state a dì, non era indirizzata non aveva l'intenzionalità di saltare”* ed ancora *“fanno i professionisti i professionisti del cazzo, non capiscono un cazzo, che cazzo ci stanno a fare lì sopra, studiassero i regolamenti che cazzo stanno a dì”*.

Subito dopo, stando alle dichiarazioni rese dalla steward Giorgia Ammiraglia e, come detto, trasfuse nella relazione dei membri della giuria, il Tortora si è presentato sul retro del tavolo di giuria e, perseverando nel suo atteggiamento ingiurioso, ha spinto una transenna di legno facendola cadere contro il cavallo montato dall'atleta **XXXXXXXXXX**.

Al termine della categoria l'odierno incolpato si riavvicinava nei pressi del tavolo di giuria chiedendo nuovamente spiegazioni in ordine all'eliminazione della sua atleta e proferiva nei confronti del Sig. Antonio Forte – giudice della campana – ulteriori frasi irrispettose (*“studiateli voi i regolamenti sto a parla con te, tu devi parlà con me”*).

Infine, il Tortora si recava nei pressi del comitato organizzatore e, rivolto nei confronti del giudice federale Enrico Mauriello, urlava al suo indirizzo *“Dì all'amico tuo, quello che ti somiglia che è un pezzo di merda”*.

La reiterazione di plurime condotte ingiuriose ed irrispettose sopra descritte nonché il lancio della transenna che ha accidentalmente colpito un cavallo risulta pertanto adeguatamente dimostrata dalle due relazioni che appaiono perfettamente sovrapponibili nell'esplicazione degli accadimenti.



Giova sul punto precisare che, come noto, la relazione del Presidente di Giuria e gli atti degli ufficiali di gara, formano fonte di prova privilegiata: nessun dubbio, pertanto, sulla veridicità di quanto in essi descritto può essere mosso.

Né alcun elemento di segno contrario ed idoneo ad inficiare il contenuto delle suindicate relazioni è stato fornito da Fabrizio Tortora che, come sopra evidenziato, non si è costituito in giudizio confermando di fatto la sua responsabilità in ordine agli accadimenti contestati.

Dagli elementi probatori sopra riportati si può pertanto ritenere provata la responsabilità di Fabrizio Tortora per la violazione degli artt. 1.1 Regolamento di Giustizia FISE in combinato disposto con i generali principi di lealtà e probità previsti dagli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Parimenti configurabile è la violazione del disposto di cui all'art. 1.3 a) del Regolamento di Giustizia: l'aver scagliato una transenna che ha colpito un cavallo appare una condotta che può certamente essere ricompresa nell'alveo della fattispecie sopra indicata trattandosi di *“un'azione di mero sfogo idonea a causare all'equide un disagio non necessario”*.

Sussiste altresì in capo all'incolpato la recidiva prevista dagli artt. 13 e 13.7 Regolamento di Giustizia Fise: a carico del Tortora risultano infatti due procedimenti disciplinari passati in giudicato e definiti con sospensione del tesserato.

Il primo relativo al giudizio n. 41/2007 per cui è stata applicata la sospensione di mesi sei ed ammenda di € 500,00 ed il secondo relativo al giudizio n. 54/08 con sospensione di mesi quattro.

Orbene, nonostante i precedenti sopra menzionati siano risalenti nel tempo, non ci si può esimere dal sottolineare come la condotta complessivamente valutata, in uno con il



comportamento processuale tenuto (si ribadisce a tal fine che il Tortora non si è costituito in giudizio per fornire elementi a discolta) impongono l'aumento della sanzione in concreto irrogata ai sensi dell'art. 13.1.

Alla luce di quanto sopra specificato appare equo irrogare all'incolpato la sanzione della sospensione di mesi sei ed € 300,00 di ammenda così calcolata: sanzione base mesi cinque ed € 200,00 aumentata per la recidiva alla pena finale indicata.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 1.1, 1.3 a), 6.1 VI e 13 del Regolamento di Giustizia FISE,

DICHIARA

Fabrizio Tortora responsabile degli illeciti disciplinari contestati e per tale ragione, previo aumento per la recidiva, applica a suo carico la sanzione della sospensione per mesi sei della qualifica di Istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali con inibizione per lo stesso ad essere presente negli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono le attività e competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Avvisa inoltre che detta sospensione comporta contestualmente anche quella dell'attività sportiva, come previsto al punto 6.1 IV Regolamento di Giustizia FISE.

Applica altresì a Fabrizio Tortora l'ammenda di € 300,00 6.1 III

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per la comunicazione agli interessati presso gli indirizzi PEC come indicati in atti e presso la società di appartenenza e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Roma, lì 30 maggio 2025

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Fabrizio Mercuri